alla delibera G.C. n. 47 del 21.05.2015

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO EXTRACURRICULARE nº DoteComune 2015

(ai sensi della DGR n. 825 del 25.10.13 e del DDUO nº 10031 del 5.11.13)

TRA

ANCITEL LOMBARDIA - Società soggetta a direzione e coordinamento di ANCI Lombardia - di seguito denominato "soggetto promotore", con sede in Piazza del Duomo 21 - Milano codice fiscale 12790690155 rappresentata dal Dott. PIETRO MARIA SEKULES nato a Roma il 04/05/1959;

in qualità di accreditato regionale ai servizi di istruzione e formazione professionale e/o ai servizi al lavoro di cui alle ll.rr. 19/2007 e 22/2006

E

COMUNE DI CASTELLANZA – di seguito denominato "soggetto ospitante", con sede legale a Castellanza, Viale Rimembranze, 4, codice fiscale 00252280128 rappresentato dal SINDACO - dr.Fabrizio Farisoglio nato a Milano il 21/03/1961

PREMESSO CHE:

la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione n°825 del 25/10/2013 ha approvato i "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini" (di seguito denominati "Indirizzi regionali"), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini extra-curriculari, non costituenti rapporti di lavoro, bensì misure di politica attiva finalizzate agli obiettivi dell'orientamento, della occupabilità e dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro:

- promossi da uno dei soggetti indicati al paragrafo "Soggetti promotori";
- > a beneficio di soggetti rientranti nelle tipologie indicate al punto "Tirocini extracurriculari" del paragrafo "Oggetto, ambito di applicazione e definizioni";
- > svolti presso i soggetti indicati al paragrafo: "Soggetti ospitanti" e rispondenti ai requisiti indicati ai paragrafi: "Soggetti ospitanti" e "Limiti all'attivazione dei tirocini";
- > attuati sulla base e nel rispetto delle disposizioni contenute negli Indirizzi regionali e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

CONSIDERATO

Il protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia del 23 aprile 2015 che individua, per l'espletamento delle attività previste dal programma DoteComune, Ancitel Lombardia (ente strumentale e soggetto a direzione e coordinamento di ANCI Lombardia, inserito nell'Albo Regionale degli operatori accreditati per i servizi al lavoro).

RICHIAMATO

L'articolo 6 "modalità di attuazione" del suddetto protocollo che definisce ANCITEL Lombardia come soggetto promotore del Programma "Dote Comune" con le funzioni di gestore curando i servizi relativi alla Dote Comune presso le amministrazioni comunali ospitanti secondo la procedura stabilita dall'accreditamento per quanto riferito all'utilizzo delle sedi.

VISTA

L'adesione dell'Ente ospitante all'Accordo di Regolamentazione DoteComune 2015

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

- 1. Il soggetto ospitante su proposta del soggetto promotore si impegna ad accogliere presso la proprio sede operativa soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito collettivamente denominati "tirocinante" per lo svolgimento di *Tirocini di "inserimento/reinserimento al lavoro"* volti al perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetto formativo individuale di cui al successivo art. 2.
- 2. Ogni tirocinio ha la durata e sarà svolto nell'arco temporale che sarà definito nei singoli Progetti formativi individuali entro i limiti massimi previsti dalle Indicazioni regionali per la specifica tipologia di tirocinio; il tirocinio si considera sospeso per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore ad 60 gg., oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante; il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
- 3. La durata di ogni tirocinio potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalle Indicazioni regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti e il tirocinante e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto formativo individuale.

ARTICOLO 2 PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

- 1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto formativo individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
- 2. Ogni Progetto formativo individuale costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

3. Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel Progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3 ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art.6.

ARTICOLO 3 LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

- 1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor del soggetto promotore e da un tutor del soggetto ospitante, indicati nei singoli Progetti formativi individuali. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
- 2. Ogni tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; collabora alla stesura del progetto formativo, si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e della redazione delle attestazioni finali.
- 3. Ogni tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.).

ARTICOLO 4 DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

- 1. Le parti concordano che ogni tirocinante:
 - a) durante lo svolgimento dei tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale e concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
 - b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare garantire l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
 - c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.
 - 2. In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione le parti concordano che:
 - a) oltre alla corresponsione di buoni pasto o all'erogazione del servizio mensa, nel caso di servizio prestato per l'intera giornata.
 - b) vengono rimborsate le seguenti spese di partecipazione: spese di viaggio per le giornate di formazione previste dal progetto
- 2. Al termine di ogni tirocinio il soggetto promotore rilascia al tirocinante le attestazioni previste dagli Indirizzi regionali;

ARTICOLO 5

GARANZIE ASSICURATIVE E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

- 1. Ogni tirocinante è assicurato:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal *Soggetto Promotore.*
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal *Soggetto Promotore.*
- 2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale.
- 3. l'invio delle comunicazioni obbligatorie¹ è assolta dal Soggetto Promotore (a questo delegato dal Soggetto Ospitante con la presente Convenzione)

ARTICOLO 6

MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011:
 - formazione generale: erogazione a carico del Soggetto Promotore;
 - formazione specifica: erogazione a carico del *Soggetto Promotore*;
- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41D.Lgs. 81/08 a carico del Soggetto Ospitante;
- c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/08 a carico del Soggetto Ospitante in quanto le informazioni sono strettamente connesse: a) alla organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda; b) al rischio intrinseco aziendale.

ARTICOLO 7

DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

1. La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2015 e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative.

¹ Cfr. DGR n. 825 del 25.10.13 - par.3.5 - "I tirocini di cui ai presenti Indirizzi, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'articolo 9-bis, co. 2, del DL 510/1996, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 1180 della legge296/2006. Il soggetto ospitante potrà delegare il compito di effettuare tale comunicazione in sua vece, tra gli altri, al soggetto promotore.

- 2. Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dagli obblighi presi con la sottoscrizione della presente Convenzione, relativamente ad uno o più dei tirocini attivati, solo per i seguenti motivi:
 - a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo individuale;
 - b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo individuale o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.
- 3. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante tramite lettera raccomandata A/R e avrà effetto dal decimo giorno dal ricevimento della relativa comunicazione.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 825 del 25/10/2013.

Milano,

Il soggetto promotore	ANCITEL LOMBARDIA	Amministratore Unico Dott. PIETRO MARIA SEKULES
Il soggetto ospitante	COMUNE DI CASTELLANZA	Dr. Fabrzio Farisoglio

[In calce alla copia della convenzione che sarà sottoposta alla firma di ogni singolo tirocinante:]

Per presa visione:

Il tirocinante [inserire nome cognome]	[firma]
--	---------

Prenotazio	one Dote	Comune	201	5
------------	----------	--------	-----	---

DOMANDA DI PRENOTAZIONE AL

	Programma Dote	Comune 2015	•
(da sotto	oscrivere e inviare via fax al numero 02.93.65.0	08.33 o via e-mail all'indiriz	zo info@dotecomune.it)
Data:			
L' Ente			
(Indirizzo			
Persona di riferimento:	***************************************		
Tel	Fax		
DICHIARA DI PRENOTA	ARE relativamente al progra	mma DoteComเ	une 2015:
Profilo Dote	Numero Doti	Data Avviso)
A – 3 mesi			
B – 6 mesi			,
C – 9 mesi		manasak Akandrak	
D - 12 mesi			
perfezionata dall'Ente (verranno comunicati da La definizione dei set	Ospitante dopo l'invio della ll'Ente Promotore. tori di attività di DoteCor n Ancitel Lombardia in relaz	presente prenot	zione. L'adesione dovrà essere tazione e secondo i termini che concordare secondo un piano Quadro Regionale degli Standard
		Т	imbro dell'Ente e firma del referente
		-	